

Sentenza n. 2 del 17/03/2017
Ruolo T.F. n. 003/2017

**IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

composto dagli Avv:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Valerio CIONI – Componente

Filippo CECE – Componente Supplente

riunitosi il giorno 17 marzo 2017 presso gli uffici federali per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 17/2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti del sig. Angelo Alessandro Trovato.

Premesso che:

- in data 8 settembre 2016 perveniva alla Procura della F.I.H.P., su iniziativa del Comitato Ufficiale di Gara, l'allegato al referto di gara compilato dal Giudice Arbitro, signor Sesto Sebastiano, in occasione del «Trofeo delle 3 piste dell'Adriatico» svoltasi tra Marche ed Abruzzo da 5 al 7 agosto 2016;
- nel documento venivano segnalati presunti atti antiregolamentari posti in essere dal sig. Angelo Alessandro Trovato, allenatore tesserato, il quale avrebbe posto in essere una serie di condotte antisportive, ingiuriose e minacciose nei confronti del Giudice Paolo Testoni e antisportive nei confronti del Giudice Arbitro estensore del referto;
- in sede di indagini i fatti venivano puntualmente confermati dal Giudice Paolo Testoni il quale - escusso dal Procuratore Federale - riferiva: «[...] venivo avvicinato dal sig. Trovato Angelo Alessandro della Accademia Rot.ca Acireale che protestava per dei provvedimenti che avevo preso nei confronti di un suo atleta e inveiva nei miei confronti dicendomi "se ti prendo ti picchio", "ti aspetto fuori", il tutto con un atteggiamento minaccioso avvicinandosi a me faccia a faccia. Aveva peraltro invaso la pista ed è stato quindi allontanato dal Giudice Sesto Sebastiano. Successivamente il Sig. Trovato recatosi su-gli spalti continuava ad insultarmi e minacciarmi dicendomi ti aspetto fuori fino a che il Giudice Arbitro ha deciso di spostarmi dall'altra parte della pista, il più lontano possibile dal sig. Trovato» (dichiarazioni del 2 novembre 2016);
- il 2 novembre 2016 veniva escusso dal Procuratore Federale anche il signor Giovanni Di Eugenio, componente del comitato organizzatore della manifestazione, il confermava sostanzialmente, il contesto nel quale si erano verificati i fatti sopradescritti;

- il Procuratore Federale si determinava, pertanto, in data 18 novembre 2016 a contesta-re l'illecito sportivo in relazione al quale oggi si procede nei confronti dell'incolpato;
- in data 2 gennaio 2017 il signor Trovato produceva una memoria difensiva con allegata documentazione fotografica, nella quale - muovendo una serie di contestazioni ed accuse nei confronti del G.A. Sebastiano Sesto - affermava che: «Durante lo svolgimento della gara m 600 categoria giovanissimi 2, presso la pista di Martinsicuro l'atleta Riccardo Trovato veniva ammonito due volte per lo stesso fallo avvenuto all'ingresso della prima curva dopo la partenza. Il fallo veniva segnalato e comunicato dai giudici, Sesto e Testoni, allo speaker che riferiva in tempo reale una doppia ammonizione all'atleta. Questa non poteva sussistere in quanto avevano ancora percorso solo l'ingresso della prima curva, infatti venivano fischiati dal pubblico presente per l'errore commesso. Io a fine gara mi dirigevo verso il GA Sesto, senza invadere la pista (vedi foto allegato 2) in quanto a tutti gli allenatori è consentito accompagnare e assistere gli atleti durante le gare, chiedendo il perché della doppia ammonizione e lui mi disse che un fallo ci stava e forse per errore era stato fischiato due volte lo stesso fallo, così mi suggeriva di chiedere spiegazioni allo starter Testoni, dal momento che segue gli atleti dalla partenza alla prima curva, e se così fosse stato avrebbero rettificato l'errore. Pertanto mi dirigo verso Testoni che mi viene incontro (perché avvertito da Sesto) con fare minaccioso puntando il dito indice verso il mio viso (come confermato dallo stesso Sesto) dicendomi testuali parole: " Ehi ragazzino mi stai rompendo il cazzo!". Rimasi un attimo senza parole, poi risposi: "A chi dice ragazzino, sta forse parlando con sua sorella? Lei è poco educato". Lui continuò dicendomi che mi avrebbe aspettato fuori non appena svestito dalla divisa, facendomi capire che io ero il forestiero e lui essendo del posto sapeva anche dove alloggiavo. A questo punto si avvicinarono alcune persone per calmare il giudice, tra cui il signor D' Eugenio che mi suggeriva di lasciar perdere perché il Testoni è un soggetto che si scalda facilmente. La stessa testimonianza del sig. D'Eugenio appoggia la mia posizione in quanto non riferisce alcuna minaccia o brutta parola da me pronunciata»;
- da tale memoria emergevano fatti e circostanze che determinavano l'apertura di un au-tonomo fascicolo di indagini a carico dei Signori Sesto Sebastiano e Paolo Testoni ed, in ogni caso, in data 25 gennaio 2017 il Procuratore Federale disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale Federale affinché procedesse disciplinarmente nei confronti del tesserato, per violazione degli artt. 1 - «Doveri ed Obblighi» e 6) - «Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali» del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIHP;
- come disposto dall'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 77 del Regolamen-to di Giustizia e Disciplina, il Presidente del Tribunale fissava, pertanto, l'udienza dibattimentale per il 17 febbraio 2017,

dandone comunicazione all'incolpato, al Procuratore Federale e agli eventuali interessati;

- all'udienza del 17 febbraio 2017, alla presenza del Procuratore Federale e del sig. Trovato, in collegamento da remoto, preso atto di quanto da questi argomentato in una memoria difensiva depositata in data 12 gennaio 2017, il Procuratore Federale riteneva, in via preliminare, opportuno procedere all'esame in contraddittorio del teste Giovanni Di Eugenio per cui, nulla opponendo il sig. Trovato, il Tribunale disponeva in conformità, rinviando il dibattimento alle ore 9:30 del 17 marzo 2017;

- in tale circostanza, alla presenza del Procuratore Federale e dell'incolpato comparso in videoconferenza, veniva raccolta, a mezzo Skype, la testimonianza del sig. Giovanni Di Eugenio, il quale confermava le dichiarazioni rese al Procuratore Federale il 2 novembre 2016 riferendo, in particolare, che:

- ☐ il Trovato aveva superato il perimetro dell'area destinata agli allenatori;

- ☐ non aveva udito frasi caratterizzate da intento minatorio o insulti, essendo intervenuto in una fase successiva al confronto invalso tra il Trovato ed il Giudice Testoni;

- ☐ nella fase successiva aveva notato più volte il Trovato rivolgersi al Testoni, non rilevando, però, neanche in tale occasione comportamenti minacciosi o insulti nei confronti del Giudice Arbitro;

- ☐ non aveva mai riferito al sig. Angelo Alessandro Trovato di considerare il Testoni alla stregua di un soggetto «facile a scaldarsi»;

- preso atto della testimonianza resa, l'incolpato, per quanto concerne la ricostruzione dei fatti, non riteneva di formulare nuove richieste istruttorie o rendere ulteriori dichiarazioni, riportandosi, in argomento, al contenuto delle memorie precedentemente rese;

- il Tribunale, di conseguenza, dichiarati utilizzabili gli atti e chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti a concludere;

- il Procuratore Federale, ritenuta la continuazione tra le fattispecie contestate e più grave quella di cui all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, chiedeva applicarsi, nei confronti dell'incolpato, l'ammenda pari ad € 300,00;

- il sig. Trovato, ritenendo infondate le contestazioni mossegli dalla Procura, richiamava la memoria depositata chiedendo di essere mandato assolto dall'addebito disciplinare;

- preso atto di tali richieste il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio per deliberare il Tribunale argomentava come segue.

In fatto

Il Tribunale, esaminato il contenuto del fascicolo acquisito e le risultanze dell'istruzione dibattimentale svolta, ritiene raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità disciplinare a carico del sig. Angelo Alessandro Trovato.

La condotta in contestazione, oggetto di una specifica segnalazione nell'allegato al referto di gara compilato dal Giudice Sebastiano Sesto, risulta essere stata percepita pressoché contestualmente alla redazione del referto ed appare puntualmente confermata mediante le dichiarazioni successivamente rese al Procuratore Federale dal Giudice Paolo Testoni; Tale ricostruzione risulta, per la verità, dialetticamente confutata dall'incolpato che, tuttavia, non ha fornito alcun concreto ed oggettivo supporto a sostegno della diversa versione da lui propugnata.

Egli stesso, anzi, nella memoria difensiva prodotta, non esclude affatto che la contestata discussione con l'arbitro Testoni abbia effettivamente avuto luogo, ricostruendo, tuttavia, l'accaduto in termini disciplinarmente neutri e concentrando le argomentazioni in essa contenute intorno alla figura del Giudice Arbitro Sebastiano Sesto, del quale mette in discussione l'operato e la moralità.

Né risulta che, all'epoca in cui il referto venne compilato o quando il Procuratore Federale ne raccolse le sommarie informazioni, i Giudici Sesto o Testoni covassero malanimo, fossero negativamente condizionati da interessi o situazioni configgenti ovvero nutrissero specifici motivi di risentimento nei confronti dell'incolpato (circostanze che quest'ultimo, del resto, non ha neppure adombrato in sede di indagini o nel corso del dibattimento): appare, di conseguenza, assai poco verosimile l'ipotesi che, attraverso il documento da cui ha avuto origine la notizia dell'illecito in contestazione ovvero rendendo dichiarazioni al cospetto del Procuratore Federale, costoro abbiano proditoriamente inteso sinergicamente accusare il sig. Trovato di comportamenti disdicevoli da lui, in realtà, mai posti in essere.

La loro maggiore affidabilità rispetto all'incolpato può desumersi, infine, in via induttiva, anche attraverso la disamina della deposizione resa in dibattimento dal teste Giovanni Di Eugenio (specificamente invocato dal Trovato nelle proprie memorie difensive come a lui favorevole), il quale, pur senza confermare la rappresentazione dei fatti fornita dai Giudici Sesto e Testoni in quanto non presente agli episodi segnalati, ha confermato, tuttavia, per un verso, il fatto (negato dal Trovato) per cui l'incolpato ebbe ad invadere la pista di gara e negato, per altro verso, la circostanza (affermata, invece, dal Trovato) di avere connotato la personalità del Giudice Testoni come quella di un soggetto «che si scalda facilmente».

Poco significative sono risultate, infine, in quanto prodotte al fine di escludere l'invasione della pista, le fotografie allegate alla memoria - che effettivamente ritraggono il Trovato al di là delle transenne - dalla cui osservazione non può, tuttavia, certamente escludersi che lo sconfinamento sia avvenuto in un diverso momento, ad esse antecedente o successivo.

In diritto

La condotta posta in essere dall'incolpato, accedendo alla pista (poco rileva se autorizzato o meno) al fine di contraddirne le decisioni ed apostrofare minacciosamente un giudice di gara mentre era ancora in corso una manifestazione agonistica di rilevanza federale è tale, pertanto, anche perché collocata in un contesto pubblico, da concretizzare un'azione pregiudizievole, in grado di porre concretamente a repentaglio la dignità ed il prestigio degli Organi Federali e della stessa Federazione.

Circa il contenuto delle parole rivolte al Giudice Paolo Testoni, quest'ultimo ha riferito che il sig. Trovato «inveiva nei miei confronti dicendomi "se ti prendo ti picchio", "ti aspetto fuori" il tutto con un atteggiamento minaccioso avvicinandosi a me faccia a faccia».

Si configura, pertanto, a carico dell'incolpato la contestata responsabilità disciplinare per violazione dell'art. 6 del R.G.D., il quale fa divieto ai tesserati «di esprimere a terzi o pubblicamente [...] giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di Organi Federali, Organismi, Commissioni, affiliati e tesserati, di soggetti operanti nell'ambito federale» ed, in concorso formale eterogeneo con essa, un'infrazione all'art. 1 del R.G.D., il quale prescrive ai tesserati il «rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva», imponendo loro di osservare comunque un comportamento «non lesivo della dignità e del prestigio della F.I.H.P. e/o di altre Federazioni», nonché di attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I..

P.Q.M.

Sulla base di quanto esposto, accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpato signor Angelo Alessandro Trovato, per violazione, in concorso formale eterogeneo, delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 6 del R.G.D., ritenuta applicabile la continuazione fra le due fattispecie contestate, tenuto conto dei parametri stabiliti dall'art. 25 del R.G.D. ed, in particolare, della natura e delle modalità dell'azione, della limita entità del danno e della scarsa intensità del dolo, dell'assenza di pregresse censure disciplinari ed, altresì, del buon comportamento processuale da lui tenuto, condanna il medesimo alla pena finale dell'ammenda pari ad € 150,00, così determinata: € 100,00 per la violazione più grave, sanzionata ex art. 6 R.G.D., aumentata di € 50,00 per la violazione di cui all'art. 1 R.G.D..

Sussistendo giustificati motivi connessi all'oggettiva complessità dell'istruttoria svolta e delle questioni esaminate, il Tribunale riserva il deposito della motivazione in giorni 30, per la stesura della quale il Presidente affida la relazione al Giudice, avv. Filippo Cece.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne

l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 17 marzo 2017.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Valerio CIONI – Componente

F.to Avv. Filippo CECE - Componente Supplente